



COMUNE DI VILLASIMIUS

Provincia Sud Sardegna

Ordinanza 12 del 06/07/2021

(come modificata dall'Ordinanza n. 13 del 07/07/2021)

Norme urgenti per la disciplina della vendita e somministrazione per asporto e del consumo all'aperto di bevande alcoliche e superalcoliche e per la tutela della sicurezza urbana

IL SINDACO

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 nonché al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2 e, infine, ulteriormente al 31 luglio 2021 dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, e, in particolare, l'art. 1, concernente «Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento», nonché l'art.7 (Zona bianca);

VISTA

l'Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, ove si rileva che, nella seduta del 21 giugno 2021, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni, *“ha, in ogni caso, raccomandato di «mantenere l'obbligo di portare sempre con se' i dispositivi di protezione delle vie aeree, per il caso in cui si manifestino situazioni tali da rendere obbligatorio o raccomandabile l'uso di tali dispositivi; (...) di mantenere obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale all'aperto in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti (vedi, ad esempio, file, code, mercati o fiere); (...) di mantenere l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale nei contesti di trasporto pubblico al chiuso (aerei, treni, autobus) e si considera raccomandabile l'uso dei dispositivi anche nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli, navi; (...) il CTS raccomanda, infine, prioritariamente l'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario (es: riceventi un trapianto di organo o emopoietico; pazienti in trattamento con farmaci citostatici, etc.), così come anche in locali all'aperto delle strutture sanitarie. (...);*

EVIDENZIATO che l'art. 6 del D.L. 117 del 03.08.2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 160 del 02.10.2007 stabilisce:

- o per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 03.00 e non possono riprenderla nelle tre ore successive;

- per gli esercizi di vicinato di cui agli artt. 4, comma 1 lett. d), e 7 del D.lgs. 31.03.1998 n. 114, e successive modificazioni, di interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24:00 alle ore 06:00;

PREMESSO che esistono sul territorio comunale numerose attività economiche di vendita o somministrazione di bevande – pubblici esercizi, esercizi di commercio di alimenti e bevande, laboratori artigianali, pub, bar e attività similari –, spesso aperte fino a tarda notte, le quali somministrano bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro, metallo o similari agli avventori;

TENUTO CONTO delle continue segnalazioni, delle chiamate e degli esposti di numerosi cittadini che riguardano sia i rumori che la sporcizia dei luoghi;

VISTO che, dopo tale consumo, specie in caso di bevande alcoliche e superalcoliche, le bottiglie o i bicchieri di vetro vengono abbandonati e sovente ridotti, anche per motivi accidentali, in frantumi sulle vie, piazze, giardini ed arenili pubblici creando pericolo per la pubblica incolumità;

TENUTO CONTO CHE:

- che il consumo di bevande si accompagna, spesso, alla permanenza nei luoghi di numerosi avventori che si trattengono a parlare, spesso ad alta voce, sino a tarda notte all'esterno dei locali, con il potenziale rischio di situazioni di schiamazzi e di disturbo al riposo delle persone prioritariamente all'interno del perimetro del centro urbano di Villasimius, in particolare nell'area di Via del Mare e nell'Area di Piazza Gramsci e Piazza Incani;
- il consumo di bevande alcoliche, motivo di aggregazione giovanile, favorisce assembramenti spontanei nelle vicinanze delle attività, con pregiudizio del necessario distanziamento sociale dettato dalla normativa anticovid, e causa di disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone;
- l'eccessiva assunzione e l'abuso di sostanze alcoliche fuori da qualsiasi contesto controllato determina l'insorgere di situazioni di litigiosità potenzialmente compromissorie della sicurezza pubblica (episodi criminosi, risse, ecc.) e, in genere, foriere di situazioni che possono creare disagio e insicurezza alla cittadinanza, tanto più ove circolino contenitori in vetro, metallo e similari;
- la suddetta situazione è connessa anche con la vendita per asporto e alla somministrazione di bevande, soprattutto quelle alcoliche e superalcoliche, praticata dai numerosi pubblici esercizi, esercizi di commercio di alimenti e bevande, laboratori artigianali, circoli privati, pub, bar e attività similari, ubicati nel territorio comunale, aperti nelle ore serali e notturne;

RILEVATO che in presenza di assembramenti con un numero elevato di persone, risulta limitata l'operatività delle Forze di Polizia, chiamate ad intervenire per accertare/reprimere violazioni amministrative, con il rischio di aggravare la situazione con tensioni che possono sfociare in disordini e violenze;

VISTA la necessità di disciplinare tale uso per garantire maggiore sicurezza anche in occasione delle manifestazioni di pubblico interesse, fieristiche e simili che si svolgono nel territorio del Comune di Villasimius, specie nella zona di Piazza Margherita Hack;

ATTESA la volontà dell'Amministrazione di assicurare una fruizione del territorio comunale consapevole e decorosa, che garantisca condizioni di sicurezza a residenti, turisti e villeggianti che frequentano il territorio durante la stagione estiva, nonché durante lo svolgimento delle manifestazioni turistiche;

RITENUTO pertanto necessario - per le suddette motivazioni - emanare un provvedimento a carattere temporaneo, di natura contingibile ed urgente, al fine di prevenire e contrastare i reali pericoli per la pubblica incolumità oltre che per la sicurezza e l'igiene urbana, prevedendo:

1. il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, in qualunque contenitore, dalle ore 01.00 alle ore 6.00 per tutti i giorni della settimana e per tutti i tutti i pubblici esercizi, c.d. mini market, negli esercizi di vicinato e nei distributori

- automatici situati all'interno del perimetro del centro urbano di Villasimius;
2. il divieto di diffusione sonora di musica, salvo la musica di sottofondo e d'ascolto (mediante TV, Radio, supporti digitali, esibizione di dj, artisti dal vivo in forma acustica) così come già definiti nell'ordinanza sindacale 9 del 25/06/2012, effettuata dai circoli privati e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie pub, ecc) a partire dalle ore 01:00 e fino alle ore 06:00 per tutti i giorni nel perimetro del centro urbano di Villasimius;
 3. il divieto di consumare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (quali piazze, vie e parchi etc) bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, a partire dalle ore 01:00 e fino alle ore 06:00 per tutti i giorni, nel perimetro del centro urbano di Villasimius; [*Modificato con l'Ordinanza n. 13 del 17/07/2021*];
 4. ~~è consentita la somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica, fino alle ore 01:00, con servizio assistito al tavolo e al banco, all'esterno ed all'interno dei locali di esercizio, compresi gli spazi privati in disponibilità e spazi pubblici in concessione, con obbligo a carico dei gestori di rimuovere i contenitori utilizzati, al termine della consumazione, in tutti i locali all'interno del perimetro del centro urbano di Villasimius; [Abrogato con l'Ordinanza n. 13 del 17/07/2021];~~

RICORDATO altresì che l'articolo 689 del codice penale sanziona gli esercenti pubblici che somministrano bevande alcoliche a minori od infermi di mente, mentre l'articolo 691 del codice penale prevede la sospensione dell'attività per il pubblico esercente che somministra bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza;

RAMMENTATO che le citate norme consentono, di fatto, la collaborazione dei pubblici esercenti nel controllo dei fenomeni legati all'abuso di bevande alcoliche mediante l'obbligo loro imposto di negare la somministrazione di alcolici a chi non possa, per legge, assumerne ovvero a chi ne ha assunto in abuso e con eccesso;

VISTI gli artt. 191 e 192 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. che detta "Norme in materia ambientale";

VISTI, l'art. 50 comma 7 bis e l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI gli esiti dell'incontro svoltosi in modalità telematica nella giornata del 30/06/2021 con il personale della Prefettura di Cagliari al fine di concertare gli interventi volti a prevenire e contrastare i reali pericoli per la pubblica incolumità oltre che per la sicurezza e l'igiene urbana.

VISTO l'art. 659 del Codice Penale;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995 n. 447, Legge quadro sull'inquinamento acustico e il D.P.C.M. n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

VISTO il Regolamento per l'attuazione del Piano di classificazione acustica del territorio comunale;

VISTA L. n. 689/1981 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE tale provvedimento sarà trasmesso alla Prefettura di Cagliari ai sensi dell'art. 54,4 comma, del D.Lgs.n.267/2000;

ORDINA

dal 06 luglio 2021 al 30 settembre 2021 compreso, in tutto il territorio comunale, per quanto sopra espresso:

1. il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, in qualunque contenitore, dalle ore 01.00 alle ore 6.00 per tutti i giorni della settimana e per tutti i tutti i pubblici esercizi, c.d. mini market, negli esercizi di vicinato e nei distributori

- automatici situati all'interno del perimetro del centro urbano di Villasimius;
2. il divieto di diffusione sonora di musica, salvo la musica di sottofondo e d'ascolto (mediante TV, Radio, supporti digitali, esibizione di dj, artisti dal vivo in forma acustica) così come già definiti nell'ordinanza sindacale 9 del 25/06/2012, effettuata dai circoli privati e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie pub, ecc) a partire dalle ore 01:00 e fino alle ore 06:00 per tutti i giorni nel perimetro del centro urbano di Villasimius;
 3. il divieto di consumare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (quali piazze, vie e parchi etc) bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, a partire dalle ore 01:00 e fino alle ore 06:00 per tutti i giorni, nel perimetro del centro urbano di Villasimius; [*Modificato con l'Ordinanza n. 13 del 17/07/2021*]
 4. ~~è consentita la somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica, fino alle ore 01:00, con servizio assistito al tavolo e al banco, all'esterno ed all'interno dei locali di esercizio, compresi gli spazi privati in disponibilità e spazi pubblici in concessione, con obbligo a carico dei gestori di rimuovere i contenitori utilizzati, al termine della consumazione, in tutti i locali all'interno del perimetro del centro urbano di Villasimius; [Abrogato con l'Ordinanza n. 13 del 17/07/2021]~~
 5. ai titolari ed esercenti locali di somministrazione alimenti e bevande, agli operatori su aree pubbliche del settore alimentare, laboratori artigianali, pub, discoteche ed attività similari, ai loro clienti ed avventori ed a chiunque sul territorio comunale di non disturbare con schiamazzi e altri rumori le occupazioni o il riposo delle persone, osservando scrupolosamente quanto disposto dall'art. 659 c.p.;
 6. ai titolari ed esercenti locali di somministrazione alimenti e bevande, agli operatori su aree pubbliche del settore alimentare, laboratori artigianali, pub, discoteche ed attività similari nonché agli organizzatori di eventi, manifestazioni di pubblico trattenimento, fieristiche e non di rendere edotti i partecipanti in merito a quanto disposto nella presente ordinanza anche con affissione del presente provvedimento;
 7. in conformità a quanto previsto dall'Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all'esterno, resta fermo, tra l'altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti.
 8. salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento e' punito, ai sensi delle norme del decreto legge n.19/2020 e del decreto legge 33/2020, come modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste

R A M M E N T A

- A) che la definizione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai fini dell'applicazione della presente ordinanza, è quella di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 125/2001 e s.m.i., recante "*legge-quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati*", con relativo divieto di vendita a minori di anni 16;
- B) che, salvo che il fatto non costituisca altro reato o integri altre infrazioni amministrative, la violazione delle norme previste dalla presente ordinanza è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di Euro 250 salva e impregiudicata l'azione penale per i casi previsti dalla legge quali reati. E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00 secondo quanto previsto dall'art.16, comma 2, della L. n. 689/1981 e s.m.i.;

D I S P O N E

che la presente ordinanza, venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ex L. n. 69/2009 e s.m.i.;
- trasmessa al Prefetto e al Questore di Cagliari, al Comando Provinciale CC., alla Stazione

dei Carabinieri di Villasimius, al Comando Provinciale G.d.F., al locale Corpo di Polizia Municipale;

- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare. La non osservanza di quanto disposto con il presente provvedimento, presuppone la violazione dell'art. 650 del c.p.;
- che il presente provvedimento sostituisce ogni altra precedente ordinanza emessa non compatibile con la presente;

A V V I S A

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro e non oltre il termine perentorio di 120 giorni.

IL SINDACO
Gianluca Dessì